



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato il 12/12/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente il 01/01/2019.

A seguito di reclamo infruttuosamente presentato in data 06/04/2020, il ricorrente ha, dunque, proposto ricorso all'ABF chiedendo: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per € 2.125,54, al netto di € 137,18 abbuonati in conteggio estintivo, nonché il riconoscimento degli interessi legali dall'estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento con decorrenza 31/12/2018, in corrispondenza della rata n. 48: - ha contestato l'applicabilità diretta e retroattiva dei principi di cui all'art. 16 della Dir. 2008/48/CE, come elaborati dalla CGUE nella sentenza *Lexitor*; - ha rilevato come la CGUE, nell'arresto citato, attribuirebbe al cliente il diritto alla restituzione dei soli costi soggetti a maturazione nel tempo; - ha sottolineato come la rimborsabilità dei soli costi *recurring* fosse stata sempre sostenuta anche dall'Organo di Vigilanza; - ha affermato che il rimborso delle voci *up front*, non dovuto secondo alcune sentenze dei giudici di merito, esporrebbe gli amministratori al rischio di azioni di responsabilità e contrasterebbe con una gestione sana e prudente dell'impresa bancaria; - ha eccepito la natura *up front* delle commissioni "di attivazione", "di intermediazione" e "di istruttoria"; - con precipuo riguardo alle "commissioni di intermediazione", per le quali ha versato in atti prova del pagamento all'intermediario del credito, ha richiamato decisioni del Collegio di Roma che escludono la ripetibilità degli "oneri erariali", nonché dei costi che l'intermediario provi di avere



effettivamente sopportato, tra cui figurano le “commissioni degli intermediari del credito”; - ha citato decisioni del Collegio di Napoli, che escludono la ripetibilità delle “commissioni del mediatore creditizio” che l’intermediario provi di aver corrisposto; - ha sostenuto di aver abbuonato in conteggio estintivo, facendo applicazione dei principi contabili IFRS-IAS e delle CGC che rinviano al piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, la parte delle “commissioni di gestione” non maturata, in relazione alla quale si dichiara comunque disponibile all’ulteriore esborso di € 437,38; - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Sulla base di tali considerazioni, l’intermediario ha, pertanto, richiesto, in via principale, il rigetto del ricorso ed in via subordinata di limitare la condanna alla somma offerta nonché, in via ulteriormente subordinata, di decurtare da quanto fosse condannato a versare al cliente gli importi già rimborsati.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante “cessione del quinto”.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 12/12/2014, sul quale risulta l’intervento di un soggetto appartenente alla rete distributiva (intermediario ex art. 106 TUB), nonché timbro e firma di un agente in attività finanziaria.

Parte resistente ha, peraltro, allegato copia dell’incarico di consulenza, sottoscritto dal ricorrente con l’intermediario ex art. 106 TUB lo stesso giorno (12/12/2014) della stipula del prestito, nonché prova dei pagamenti effettuati a tale soggetto.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive.

Dal conteggio estintivo risulta uno storno di € 3.031,73 per interessi non maturati, nonché abbuoni di € 124,56 per “commissioni (gestione e bancarie)” e di € 12,62 per “ulteriori rimborsi (e/o ulteriori sconti)”.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale con effetti dal 01/01/2019.

Alla luce del complessivo esame del materiale istruttorio deve ritenersi pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto, ragion per cui il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.

Nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l’art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest’ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF e, a tal proposito, vale richiamare le



decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi di cui alle clausole relative alle "spese di istruttoria" (clausola "a") e alle "commissioni di intermediazione" (clausola "f") sono da qualificarsi come *up front*, sicché devono essere rimborsate alla stregua del criterio di calcolo degli interessi.

Diversamente, i costi in contestazione relativi alle "commissioni di attivazione" (clausola "b") e alle "commissioni di gestione" (clausola "c") sono da considerarsi di natura *recurring*, senonché queste ultime risultano già effettivamente restituite al ricorrente come da criterio contrattuale previsto dal piano di ammortamento, alla luce dell'espresso rinvio ad esso operato dal contratto e della sottoscrizione del medesimo da parte dell'odierno ricorrente. Sul punto, si evidenzia che il metodo di calcolo previsto quale "criterio contrattuale di rimborso" è sostanzialmente proprio quello lineare *pro rata temporis*.

Preso atto che l'intermediario non ha fatto piena applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle eventuali restituzioni nel frattempo intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,96%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria pratica				350,00	Upfront	38,96%	136,37		136,37
Commissioni di attivazione				1.092,00	Recurring	60,00%	655,20		655,20
Commissioni di gestione				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Commissioni di intermediazione				2.121,60	Upfront	38,96%	826,65		826,65
Ulteriori rimborsi								12,62	-12,62
Totale				3.771,20					1.605,60

L'importo come sopra calcolato di € 1.605,60 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 2.125,54, in quanto quest'ultima ha considerato tutte le commissioni per cui è controversia come costi *recurring*, computando il rimborso dovuto con il metodo *pro rata* lineare.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla parte ricorrente la somma di € 1.605,60, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA